



Milano, 14 gennaio 2024

## CIRCOLARE N° 2/2024

**Oggetto: Principali novità fiscali 2024: Legge 30 dicembre 2023, numero 213.**

### **Premessa**

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.2023 n. 303 S.O. 40, la L. 30.12.2023 n. 213 (c.d. "legge di Bilancio 2024").

Nella presente circolare informativa riepiloghiamo le principali misure in materia fiscale e di agevolazioni, introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023), in vigore dal 1.1.2024.

### **1. Locazioni Brevi - Modifiche alla cedolare secca**

L'art. 1, comma 63, della legge di Bilancio 2024, aumenta dal 21 al 26% l'aliquota di imposta in forma di cedolare secca applicabile ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta.

Difatti, a partire dall'**1.1.2024**, i proprietari di immobili ad uso abitativo possono destinare a locazione breve con aliquota ridotta del 21% una sola unità immobiliare. Viene, inoltre, precisato che l'aliquota resta pari al 21% *“per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi”*.

Le unità aggiuntive devono essere invece assoggettate, qualora in sede di dichiarazione dei redditi si opti per il regime della cedolare secca, all'aliquota più elevata del 26%.

#### **1.1 Ambito oggettivo**

Si definiscono *“locazioni brevi”* i *“contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”*.

Sono assimilati alle locazioni brevi:

- i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.);
- i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi (c.d. "locazione del comodatario"), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve (durata massima 30 giorni, eventuali servizi accessori, ecc.).

## **1.2 Natura imprenditoriale – Esclusione**

La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell'esercizio di impresa. Per espressa previsione normativa, la fornitura dei servizi di cambio biancheria e di pulizia dei locali non sono idonei, di per sé, a determinare la natura imprenditoriale delle locazioni brevi. Invece, a norma dell'art. 1 co. 595 della L. 178/2020, si presume la natura imprenditoriale in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 "appartamenti" per ciascun periodo d'imposta.

La natura imprenditoriale del locatore esclude in radice la riconducibilità del contratto di locazione alla "locazione breve" definita dall'art. 4 del DL 50/2017, nonché l'applicabilità della cedolare secca (art. 3 del D.Lgs. 23/2011).

## **1.3 Ritenuta del 21% a titolo di acconto**

La normativa sulle locazioni brevi impone agli intermediari (definiti dalla norma come i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare), ove incassino canoni o corrispettivi di contratti di locazione breve o assimilati, oppure intervengano nel pagamento dei medesimi canoni o corrispettivi, di:

- operare, in qualità di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto del pagamento al beneficiario;
- versarla all'Erario ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- effettuare la relativa certificazione ai sensi dell'art. 4 del DPR 322/98.

La legge di Bilancio 2024 non modifica l'ammontare della ritenuta (che resta, quindi, pari al 21% per tutte le locazioni brevi e non viene allineata alla nuova aliquota della cedolare secca del 26%), ma dispone che la ritenuta si ritiene sempre operata a titolo di acconto (mentre, secondo la disciplina vigente fino al 31.12.2023, la ritenuta si riteneva operata a titolo d'imposta in caso di opzione per la cedolare secca e di acconto in caso di applicazione dell'IRPEF).

Dall'1.1.2024, la ritenuta operata dagli intermediari sulle locazioni brevi si considera sempre operata a titolo di acconto.

## **2. Rivalutazione terreni e partecipazioni**

L'art. 1, ai commi 52 e 53, della legge di Bilancio 2024 ha introdotto un'ulteriore proroga per le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 5 e 7 della Legge n. 448/2001 che riguardano i terreni e le partecipazioni posseduti all'1.1.2024 da parte dei soggetti non imprenditori.

Anche per il 2024, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2024, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

## 2.1 Modalità di rivalutazione

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Invece, per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti all'1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ai sensi dell'art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR.

## 2.2 Aliquota unica del 16% per l'imposta sostitutiva

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2024 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

L'imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:

- per l'intero ammontare, **entro il 30.6.2024;**
- oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

## 3. Regolarizzazione del magazzino

L'art. 1 co. 78 - 85 della L. 213/2023 consente agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

È prevista la facoltà:

- sia di eliminare esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- sia di iscrivere esistenze iniziali in precedenza omesse.

### 3.1 Ambito oggettivo

L'adeguamento può riguardare le rimanenze:

- dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Sono, invece, escluse le rimanenze relative:

- alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute;
- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale.

### **3.2 Imposte dovute nel caso di eliminazione di esistenze iniziali**

Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, occorre provvedere al versamento:

- i) dell'IVA, determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
- ii) di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP.

Quanto al primo punto, l'aliquota media IVA è ottenuta – tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali – dal rapporto tra:

- l'IVA, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alla cessione di beni ammortizzabili;
- il volume d'affari.

In relazione all'imposta sostitutiva, la relativa aliquota è stabilita al 18%, da applicare sulla differenza tra:

- il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione (in pratica, l'ammontare dell'imponibile ai fini dell'IVA come sopra determinato);
- il valore del bene eliminato.

### **3.3 Imposte dovute nel caso di iscrizione di esistenze iniziali**

In questo caso, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del **18%**, da calcolare sull'intero valore iscritto.

### **3.4 Modalità di adesione e termini di versamento**

Ai sensi dell'art. 1 comma 82 della L. 213/2023, l'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 e quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2023 da presentare nel 2024.

Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato. In caso di mancato pagamento delle imposte dovute per l'adeguamento nei termini previsti, conseguirà l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle:

- somme non pagate e dei relativi interessi;
- sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

Resta possibile avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.

### **3.5 Indeducibilità dalle imposte sui redditi e dall'IRAP**

L'imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall'IRAP (art. 1 co. 84 della L. 213/2023).

### **3.6 Effetti dell'adeguamento**

Ai sensi dell'art. 1 co. 83 della L. 213/2023:

- la regolarizzazione non rileva ai "fini sanzionatori di alcun genere";
- i valori risultanti dall'adeguamento sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30.9.2023;
- i valori risultanti dall'adeguamento, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi di imposta precedenti;
- la regolarizzazione non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino all'1.1.2024.

## **4 Estensione della PEX ai soggetti non residenti**

Il comma 59 della Legge di Bilancio apporta una modifica all'articolo 68, Tuir, introducendo il comma 2-bis.

In particolare, viene estesa la possibilità di usufruire della PEX (disciplina delle plusvalenze esenti regolata dall'articolo 87 TUIR) alle cessioni di partecipazioni qualificate effettuate da società ed enti commerciali residenti in uno Stato appartenente all'UE o SEE che consente un adeguato scambio di informazioni purché siano ivi assoggettabili ad una imposta sul reddito delle società. Di conseguenza, i cedenti rientranti nell'ambito soggettivo della norma, al ricorrere dei presupposti previsti dalla PEX non assoggetteranno ad imposizione, per una quota pari al 95%, le plusvalenze realizzate sulle menzionate cessioni, ma tale plusvalenza sarà assoggettata ad un'imposta sostitutiva con aliquota pari al 1,3% (ossia il 26% su una base imponibile del 5% della plusvalenza). Resta in ogni caso ferma la possibilità di applicare – ove più conveniente – la disciplina prevista dai trattati contro le doppie imposizioni.

## **5 Superbonus. Plusvalenza su cessione di fabbricati oggetto di lavori e variazione della rendita**

La Manovra 2024 modifica il Tuir, negli articoli 67, comma 1, e 68, comma 1, prevedendo un ampliamento dei casi in cui si genera una plusvalenza realizzata in caso di cessioni di immobili sui quali sono stati effettuati interventi che hanno consentito di fruire del Superbonus.

A partire dai rogiti stipulati dal **1.1.2024**, è imponibile la plusvalenza da cessione di un immobile sul quale siano stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus (questo **indipendentemente dalla percentuale del beneficio**), a condizione che questi si siano conclusi da non più di dieci

anni all'atto della cessione e anche se riferiti a spese sostenute in qualità di condomino. Rimangono esclusi:

- gli immobili acquisiti per successione;
- gli immobili che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti a tale cessione, oppure, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

### **5.1 Modalità di determinazione dei costi inerenti**

Con riguardo alle modalità di determinazione dei costi inerenti ai fini del calcolo della plusvalenza, modificando l'art. 68 co. 1 del TUIR, viene stabilito che:

- se gli interventi superbonus sono conclusi da non più di 5 anni all'atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello "sconto sul corrispettivo", di cui all'art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;
- se gli interventi superbonus sono conclusi da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all'atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell'agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.

Rimane fermo che per gli stessi immobili acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, come sopra determinato, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

## **6 Ritenuta su bonifici parlanti per i bonus edilizi**

A partire dal **1.3.2024**, viene disposto l'incremento all'**11%** (precedentemente fissato all'8%) della ritenuta che le banche e le poste devono applicare all'atto dell'accreditamento dei c.d. bonifici parlanti, ossia quelli relativi alle spese dei lavori edilizi che beneficiano delle detrazioni fiscali.

La disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all'art. 119 del DL 34/2020, l'ecobonus, di cui all'art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all'art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all'art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. "bonus barriere 75%", di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020

## **7. Incrementi IVIE e IVAFE**

L'art. 1 della Legge 213/2023, al comma 91, stabilisce un incremento delle sull'imposta sul valore degli immobili e l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

- Per quanto riguarda l'IVIE (Imposta sui valori immobiliari situati all'estero), l'aliquota viene incrementata in maniera generalizzata ed è portata all' **1,06%** in luogo dell'originale 0.76%
- In riferimento all'IVAFAE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero), si incrementa allo **0,4%** (in luogo dello 0,2%) qualora i prodotti finanziari siano detenuti

presso intermediari finanziari residenti nella c.d. “black list” di cui al D.M. 4.5.99 che reca la lista degli Stati o territori per i quali opera la presunzione relativa di residenza delle persone fisiche (paesi da cui, a partire dal **1.1.2024**, viene estromessa la Svizzera).

## **8. Diritti reali di godimento e redditi diversi**

Viene ridefinita la norma secondo cui, ai fini delle imposte sui redditi, gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso (art. 9, c. 5, D.P.R. n. 917/1986) laddove non è previsto diversamente; inoltre, rientrano tra i redditi diversi, oltre a quelli relativi all’usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù).

## **9. Cessione di metalli preziosi**

Viene modificato l’art. 68 comma 7 lett d) del TUIR che regola la cessione dei metalli preziosi. In particolare, la plusvalenza derivante dalla cessione, in caso di mancanza della documentazione del prezzo di acquisto, viene considerata pari al 100% del prezzo di vendita (in luogo del precedente 25%).

## **10. Proroga delle misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione**

Viene prorogato al 31 dicembre 2024, il termine di cui all’articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, D.L. 73/2021, previsto per poter usufruire della garanzia massima dell’80%, a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa, rifinanziato nella misura di 282 milioni di euro per il 2024, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.

Oltre ai già presenti giovani “under 36” con ISEE non superiore a euro 40.000, anche i nuclei familiari per i quali operano specifiche disposizioni in relazione alla misura massima della garanzia concedibile:

- Nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui, garanzia massima concedibile dell’80%.
- Nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un ISEE non superiore a 45.000 euro annui, garanzia massima concedibile dell’85%.
- Nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e che hanno un valore ISEE non superiore a 50.000 euro annui, garanzia massima concedibile del 90%.

Non vengono tuttavia prorogate le agevolazioni “prima casa – under 36” consistenti nell’esonero da imposta di registro ed ipotecaria e catastale e dall’imposta sostitutiva pari allo 0,25% delle somme finanziate.

## **11. Cessazione della partita IVA**

La Legge di Bilancio 2023, al fine di ostacolare l’evasione dell’IVA, aveva introdotto specifiche disposizioni di contrasto all’apertura delle partite IVA abusive, rese operative dal provvedimento

dell'Agenzia delle Entrate n. 156803/2023, prevedendone la chiusura d'ufficio con contestuale applicazione della sanzione amministrativa di 3.000 euro.

Con il comma 99 della Legge di Bilancio 2024 si aggiunge il comma 15-bis.3 (dopo il comma 15.bis.2) all'articolo 35 (recante disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività) del D.P.R. n. 633 del 1972.

Il nuovo comma 15-bis.3 dell'art. 35 Dpr 633/72 stabilisce gli effetti del provvedimento di cessazione della partita IVA abusive, rese operative dal provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA nei confronti dei contribuenti che, nei 12 mesi precedenti, abbiano comunicato la cessazione dell'attività.

In pratica, a seguito della comunicazione della chiusura della partita IVA, se l'Amministrazione finanziaria riscontra specifici elementi di rischio, è possibile richiedere l'apertura di una nuova partita IVA come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. Si applica, in ogni caso, la sanzione di 3.000 euro di cui all'art. 11, comma 7-quater, del D.Lgs. 471/97.

## **12. Assicurazioni delle imprese per rischi catastrofali**

L'articolo 1, commi 101-111 della legge di Bilancio 2024 inserisce, per la prima volta nel quadro normativo italiano, un obbligo assicurativo per i rischi catastrofali.

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31.12.2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali che possono verificarsi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare si intendono

- i sismi
- le alluvioni
- le frane,
- le inondazioni e le esondazioni.

Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si terrà conto nell'assegnazione di eventuali contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. A tal proposito, le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

### 13. Compensazione di crediti previdenziali

La Manovra finanziaria 2024 mira a rendere più restrittivo il regime delle compensazioni di crediti in F24.

Nel dettaglio sono state apportate le seguenti modifiche:

- i) Divieto di compensazione con carichi di ruolo o accertamenti esecutivi scaduti, di importo complessivo superiore a 100.000 euro;

Art. 1, comma 94, lett. b) prevede, con decorrenza 1° Luglio 2024, il divieto di compensazione (orizzontale) in presenza di carichi di ruolo scaduti. Se sono presenti carichi di ruolo per un importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro, la compensazione è vietata anche per l'eccedenza.

I ruoli o gli accertamenti esecutivi devono riguardare "imposte erariali e relativi accessori": sono esclusi i ruoli inerenti a tributi locali, contributi previdenziali e INAIL. Invece, vi rientrano invece i carichi inerenti ad imposte sui redditi, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, addizionali comunali e regionali, IRAP, IVA, registro, successioni, donazioni, ipotecarie e catastali.

- ii) Obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per presentare i modelli F24 contenenti compensazioni;

Art. 1, comma 94, lett. a) e comma 95, con decorrenza 1° Luglio 2024 estende l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per l'invio degli F24 contenenti compensazioni orizzontali. Si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.

- iii) Termine iniziale per la compensazione dei crediti INPS e INAIL;

L'art. 1, comma 97, lett. a), con decorrenza da stabilire con ulteriori provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle Entrate e dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, introduce anche un termine iniziale per la compensazione di tali crediti.

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata:

- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo

giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Resta la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.

- iv) Divieto di compensazione, in caso di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di cessazione della partita IVA.

L’art. 1, comma 99, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA, prevede l’estensione della disciplina relativa ai controlli sulle false partite IVA di cui all’art. 35 co. 15-bis.2 del DPR 633/7229 anche al caso in cui il provvedimento di cessazione della partita IVA sia notificato dall’ufficio al soggetto passivo che ha fatto apposita richiesta di chiusura nei 12 mesi precedenti.

In precedenza, il divieto di compensazione “orizzontale” esisteva nei soli casi di provvedimento di cessazione della partita IVA emesso ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/72 (e non anche del successivo comma 15-bis.1).

#### **14. Welfare aziendale**

In deroga a quanto previsto dall’art. 51, co. 3, del TUIR, viene derogata anche al 2024 una disciplina più favorevole in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (c.d. “fringe benefits”). In particolare, il regime transitorio comporta l’innalzamento dell’ammontare di esenzione dei fringe benefits da 258,23 euro a

- 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico
- 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti.

Rientrano nel perimetro del regime di esenzione le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Per usufruire dell’esenzione in misura maggiore (2.000 euro) è tuttavia necessario che il dipendente dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

#### **15. Canone RAI**

Viene disposta la riduzione a 70 euro (in luogo degli originali 90) del canone RAI per uso privato.

#### **16. Tax credit per il cinema**

L’art. 1, comma 54, della L. n. 213/2023 apporta alcune modifiche alla disciplina relativa al tax credit cinema, di cui alla legge n. 220/2016:

- per le opere cinematografiche, l'aliquota è ordinariamente prevista nella misura del 40%. Pur restando la misura massima del 40%, è fatta salva la possibilità di prevedere aliquote diverse o escludere l'accesso al credito d'imposta ovvero prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile;
- per le opere audiovisive, l'aliquota del 40% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale. È fatta salva la possibilità di prevedere aliquote diverse in relazione alle dimensioni di impresa o gruppi di imprese, nonché in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile

Inoltre, alle imprese di esercizio cinematografico, secondo le disposizioni stabilite con decreto adottato ai sensi dell'articolo 21, è riconosciuto un credito d'imposta in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. In favore delle piccole e medie imprese, l'aliquota massima di cui al precedente periodo può essere innalzata fino al 60 per cento.

Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare per favorire le attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, se esercite da grandi imprese, o nella misura massima del 60 per cento dei medesimi costi, se le sale sono esercite da piccole o medie imprese, secondo le disposizioni stabilite con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 21,

Tuttavia, ai soggetti incaricati della certificazione dei costi di cui al comma 1, lettera d-bis), che rilasciano certificazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per ciascuna certificazione infedele resa.

\* \* \*

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.

<http://www.besassociati.it/circolari/>